



Ordinanza N. 37 del 29.12.2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONI E ALTRI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DIVIETI AI FINI DELLA SAFETY PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' INERENTI LA VENDITA, L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE, NELLE AREE INDIVIDUATE, DI CONTENITORI IN VETRO E DI PRODOTTI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA.

IL SINDACO

RILEVATO che

- sul territorio comunale vengono realizzati numerosi eventi quali feste, manifestazioni, sagre, mercati, spettacoli, ed altre iniziative con un notevole afflusso di pubblico;

PRESO ATTO del diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato;

CONSIDERATO che:

- i gravi eventi, verificatisi a livello nazionale, hanno manifestato con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di tali contenitori vuoti e infranti;
- in contesti di concentrazione di persone la messa in disponibilità attraverso l'introduzione, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, o in lattine, può essere causa di pericolo qualora detti contenitori vengano utilizzati impropriamente oppure siano dispersi al suolo disseminando cocci taglienti.
- in situazioni dove la folla si raduna in numero considerevole, le condizioni di panico che possono scaturire, da allarmi fondati o meno, possono sfociare in scenari incontrollati con danni alle persone;
- in tali contesti anche il rumore generato dallo scoppio di petardi può generare allarme e divenire causa di panico;
- nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, ma le misure di mitigazione tendono alla riduzione del rischio fino ad un livello residuo considerato *accettabile*, fermo restando l'alea che resta imponderabile.

RITENUTO necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica;

RICHIAMATA la circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, a firma del Capo della Polizia, afferente la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, stabilendo l'obbligo per gli esercenti di vendere bevande d'asporto all'interno dei contenitori di plastica o di carta del tipo "usa e getta";

VISTI:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4 e

comma 4bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol e s.m.i.;

- il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTE le note:

- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001 9911201711 del 7 giugno 2017;
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19 giugno 2017;
- Circolare del Prefetto di Bologna PG 23839 del 17 luglio 2017;
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11991 del 20 luglio 2017;
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni n° 11001 /1100 del 28 luglio 2017;
- Circolare del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n° 557/PAS/U/01 1758113500 del 2 agosto 2017;

DATO ATTO che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- è stata data tempestiva comunicazione al Prefetto di Salerno del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art 57 del TULPS, (Licenza sparo dei fuochi);

VISTO il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007123/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

ORDINA

Per tutti gli eventi che si svolgono su aree pubbliche, ad uso o aperte al pubblico e per la loro intera durata, ed in particolare in occasione di manifestazioni, mercati, fiere, sagre, feste paesane, competizioni, eventi sportivi, concerti, spettacoli, fino a due ore oltre il termine, nelle aree esterne alle strutture ed in particolare nei parcheggi ad essi destinati, lungo le strade perimetrali alle aree interessa agli eventi

IL DIVIETO

1. di vendita per asporto e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o in lattina. La somministrazione di bevande quindi può avvenire esclusivamente servendo il contenuto in contenitori e bicchieri di plastica o di carta del tipo usa e getta.
2. di introduzione e detenzione, da parte del pubblico, nei tempi e nei luoghi di cui ai sopra indicati, di bottiglie, lattine o di altri contenitori in vetro per bevande.
3. di consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine all'esterno dei locali dei pubblici esercizi, e loro de-hors.
4. di somministrazione ed asporto, in contenitori di vetro ed in lattine, di bevande alcoliche e non, ai pubblici esercizi ubicati all'interno durante o dopo le manifestazioni/eventi.
5. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico, aperto o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico anche solo dall'effetto sonoro dello scoppio, in assenza di licenza, di cui all'art. 57 del TULPS, e di autorizzazione all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.
6. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;



DISPONE

che la Polizia Locale e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza.

RACCOMANDA

ai genitori e tutori di minori di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVISA

- Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Salerno nelle forme di legge;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
- che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

Del presente provvedimento sarà data comunicazione:

- Al Sig. Prefetto di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Salerno e al Commissariato di Nocera Inferiore;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando della Polizia Locale.

Nocera Superiore, 29.12.2017

**Il Sindaco**
Avv. Giovanni Maria Cuofano

